

DICHIARAZIONE AI FINI DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA SPETTANTI

(artt. 12 e 13, Dpr n. 917/1986, e successive modificazioni). Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del Dpr 29.9.1973, n. 600 e successive modificazioni per l'anno 2020

Cognome	Nome	Codice fiscale
Data di nascita	Comune	e di nascita
Residenza	Telefono	
Stato civile		
□ Celibe/nubile □ Con	niugato/a 🗆 Divorziato/a 🗆 Se	eparato/a legalmente ed effettivamente Vedovo/a
in qualità di 🗖 dipend	ente 🗆 collaboratore di cod	esta azienda, matricola n°
DICHIARA		
sotto la propria respo decorrere	onsabilità di 🗆 essere 	non essere fiscalmente residente in Italia e che, a
dal / / 2020 ,	ha diritto alle seguenti detra	zioni d'imposta:
A) Per carichi di fan	niglia (art. 12 del Dpr n. 91	7/1986)

Rapporto	A carico	Nome e Cognome (per coniuge indicare anche se non a carico)	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale (per coniuge indicare anche se non a carico)	% di ripartizi one (1)	Disabile	Minore di 3 anni
Coniuge	□ SI □ NO						
Figlio	□ SI □ NO				□ 50% □ 100%	□ SI □ NO	□ SI □ NO
Figlio	□ SI □ NO				□ 50% □ 100%	□ SI □ NO	□ SI □ NO
Figlio	□ SI □ NO				□ 50% □ 100%	□ SI □ NO	□ SI □ NO
Figlio	□ SI				□ 50% □	□ SI	□ SI



	□ NO		100%	□ NO	□ NO
Altro Familiare	□ SI □ NO		□ 50% □ 100%	□ SI □ NO	□ SI □ NO

	dichiara, in accordo con l'altro genitore,
che sussistono le condizioni previste da In fede	all'art. 12 del TUIR per l'applicazione della detrazione al 100%.
() SI () NO Diritto per il primo fi	iglio a carico alla detrazione prevista per il coniuge
7 51 77 NO Diritto per il primo il	igno a carico ana detrazione prevista per il comuge
/la sottoscritto/a	dichiara, che ricorrono le condizioni
reviste dal comma 1 lett. c) dell'art. 12 de	lel DPR 917/86 e s.m.i. ai sensi del quale sussiste il diritto,
er il primo figlio a carico, alla detrazione	e prevista per il coniuge.
	17/1986)
3) Altre detrazioni (art. 13 del Dor n. 9	
3) Altre detrazioni (art. 13 del Dpr n. 9	177700)
B) Altre detrazioni (art. 13 del Dpr n. 9	17/1700)



DICHIARA altresì

- che il comune di residenza al 01.01.2020 è	
- che il proprio reddito complessivo per l'anno 2020 sarà, presumibilm	nente il seguente:
() Considerare solo il reddito di lavoro dipendente.	
O €	o dipendente
- richiede, infine l'applicazione dell'aliquota più elevata per evitare cl	he l'imposta in sede di conguaglio sia eccessiva,
nella misura del%	
Altre comunicazioni	
Allegati	
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazion	ne alla situazione sopra esposta.
Data	In Fede

ATTENZIONE: prima di compilare il presente modulo leggere attentamente le avvertenze allegate. AVVERTENZE ALLEGATE ALLA DICHIARAZIONE DELLE DETRAZIONI

1) Coniuge a carico La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51/annui, al lordo degli oneri deducibili (*) 2) Figlia carico Si considerano figlia carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a euro 2.840,51 annui, limite incrementato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni a partire dal 2019, al lordo degli oneri deducibili (*): i figli, compresi i figli naturali i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria



(indipendentemente dall'età). Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri figli si applicano le detrazioni ordinariamente previste per questi ultimi. La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi, partendo dalla premessa che il lavoratore contribuente non sia coniugato o sia legalmente ed effettivamente separato: a) quando l'altro genitore è deceduto; b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge. 3) Altro famigliare a carico (l'ammontare della detrazione va ripartito in pro quota tra coloro che ne hanno diritto). Si considerano altre persone a carico i soggetti, con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui (limite in vigore dal 1998), al lordo degli oneri deducibili (*), indicati all'art. 433 c.c. e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per i figli indipendentemente dall'età): genitori (in loro mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti, coniuge separato o divorziato che percepisca alimenti. 4) Validità Il contribuente deve comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle condizioni di spettanza dichiarate. 5) Reddito complessivo Per reddito complessivo, si intende la somma dei redditi posseduti dal contribuente nel periodo d'imposta. I redditi sono calcolati distintamente per ciascuna categoria d'appartenenza (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, diversi). Per le persone non residenti il reddito complessivo è costituito soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, Concorrono alla determinazione del reddito complessivo, con segno negativo, anche eventuali perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dall'attività di lavoro autonomo. Non si computa il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze). 6) Lavoratori extracomunitari Per i cittadini extracomunitari (residenti o non residenti fiscalmente) che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia, deve essere allegata, alternativamente: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine. Se i figli degli extracomunitari sono residenti in Italia, per ottenere le detrazioni è sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dal comune dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. 7) Lavoratori fiscalmente non residenti Per i cittadini non fiscalmente residenti che richiedono le detrazioni per carichi di famiglia (possibile solo per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010), deve essere allegata, alternativamente: - appartenenti all'Unione Europea e alla Norvegia: attestazione contenente il grado di parentela del familiare a carico e il mese nel quale si sono verificate e/o sono cessate le condizioni richieste per il diritto alla detrazione; che il familiare possiede un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti fuori dall'Italia) non superiore a € 2.840,51 (riferito al periodo d'imposta interessato alla richiesta delle detrazioni); che il richiedente non goda di analogo beneficio nel Paese estero di residenza; - altri Paesi: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine. 8) Ripartizione della detrazione La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.